

Autorizzazione al taglio boschivo e mancato rilascio del prodromico parere VINCA dell'Ente Parco

T.A.R. Abruzzo - L'Aquila, Sez. I 18 luglio 2023, n. 388 - Panzironi, pres.; Colagrande, est. - Comune di Gagliano Aterno (avv.ti S. e F. Pasquali) c. Regione Abruzzo (n.c.) ed a.

Agricoltura e foreste - Taglio boschivo - Nulla osta - Mancato rilascio del prodromico parere VINCA dell'Ente Parco.

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Il Comune di Gagliano Aterno ha presentato alla Regione Abruzzo due istanze, il 25.7.2015 e il 15.4.2016 di rilascio del nulla osta al taglio di piante ubicate su una superficie di 2,90 ettari di suolo del demanio civico comunale alle quali la Regione ha dato riscontro solo il 6.7.2016 per comunicare il mancato rilascio del prodromico parere V.INC.A dell'Ente Parco Sirente Velino.

Con il ricorso in decisione il Comune impugna, perché tardivi e lesivi del diritto d'uso civico, gli atti con i quali:

- l'Ente Parco Sirente Velino ha rilasciato il parere V.INC.A con prescrizioni il 13.7.2016;
 - la Regione Abruzzo ha rilasciato il nulla osta il 2.8.2016, quando ormai non era più possibile programmare il taglio boschivo con l'esperimento, come d'obbligo, della procedura di evidenza pubblica per l'affidamento delle relative attività.
- Il Comune agisce pertanto per la condanna delle Amministrazioni intimata al risarcimento dei danni conseguenti derivanti dall'impossibilità di dar seguito al taglio boschivo programmato ai sensi dell'art. 2 bis l. 241/1990.

Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:

1) *eccesso di potere per sviamento; violazione di legge; violazione dell'art. 35 della l.r. 3/2014; violazione dell'art. 9 comma 3 e dell'art. 9, comma 5, della l.r. 42/2011; tardività dei provvedimenti impugnati rispetto alla previsione di legge; richiesta di risarcimento del danno da ritardo ex art. 2 bis l. 241/90 per mancato esercizio del diritto di uso civico del taglio boschivo;* poiché l'art 5 della l.r. Abruzzo n. 42/2011 riconosce e garantisce l'esercizio delle attività di uso civico "secondo le abitudini consolidate degli abitanti del luogo nel rispetto delle prescrizioni della normativa vigente", il ritardo nell'adozione delle autorizzazioni all'esercizio di detta attività, che avrebbe dovuto essere rilasciata nel termine massimo di novanta giorni, reca un danno al Comune pari al controvalore patrimoniale del legname che non è stato possibile prelevare dalle aree demaniali, da quantificarsi in € 15.697 (pari a € 7,50 per il volume di 2.093 quintali di legname) per ciascuna delle due annate silvane;

2) *illegittimità dei provvedimenti impugnati; tardività ed illegittimità delle prescrizioni impartite dal Parco e recepite dalla Regione; incompetenza ed illegittimità della prescrizione n. 1 per violazione di legge; violazione dell'art. 35 della l.r. 3/2014; eccesso di potere;* essendo pervenuti in ritardo sia il parere dell'Ente parco sia il nulla osta della Regione, le prescrizioni in essi contenute devono essere annullate; inoltre il parere dell'Ente Parco contiene valutazioni sull'approvvigionamento legnoso e lo sviluppo delle faggete riservate alla competenza regionale (servizio foreste della Regione Abruzzo) e sarebbe illegittimo nella parte in cui estende l'intervento di taglio, programmato su una superficie di 2,90 ettari, su una superficie di almeno 6 ettari, per violazione del comma 3 dell'art. 35 della l.r. 3/2014 che prevede procedure diversificate per tagli colturali su superfici inferiori o superiori a 3 ettari.

L'Ente Parco Sirente - Velino si è costituito per resistere al ricorso e ha depositato documenti.

La Regione Abruzzo, ritualmente intimata, non si è costituita.

All'udienza pubblica del 7 giugno 2023 la causa è passata in decisione.

Il ricorso è infondato.

Per l'annata 2016 l'istanza di autorizzazione al taglio è stata acquisita dalla Regione il 18.4.2016 (come indicato nella nota del 6.7.2016 della Regione e nel sollecito del 30.6.2016 del Comune) e dall'Ente Parco il 27.4.2016 (prot. in ingresso della nota del Comune del 22.4.2016).

Ai sensi del combinato dei commi 3 e 12 dell'art. 35 della l. r. Abruzzo n. 3/2014 il procedimento avrebbe dovuto concludersi nei termini ivi stabiliti: sessanta giorni per il rilascio dell'autorizzazione, termine sospeso fino all'adozione, o allo scadere del termine di trenta giorni previsto per il rilascio del nulla osta dell'Ente Parco.

Pertanto il termine per il rilascio dell'autorizzazione regionale decorrente dal 19.4.2016, è rimasto sospeso dal 27.4.2016 per trenta giorni al fine dell'acquisizione del nulla osta dell'Ente parco, intervenuta tardivamente il 13.7.2016, ed è scaduto il 18.7.2016.

L'autorizzazione della Regione, contenente la prescrizione di effettuare il taglio nel periodo compreso fra il 15 luglio e il 31 agosto, è intervenuta il 2.8.2016 ovvero quindici giorni dopo la scadenza del termine massimo di novanta giorni per provvedere.

Indiscutibilmente vi è stato un ritardo nella conclusione del procedimento, ma non è stato provato che ad esso sia imputabile il mancato taglio arboreo.

Infatti il Comune era consapevole del fatto che l'istanza presentata il 18 aprile alla Regione e il 27 aprile all'Ente Parco avrebbe potuto essere evasa non prima del 18 luglio.

Tuttavia non ha dimostrato che se avesse ottenuto l'autorizzazione entro il 18 luglio avrebbe potuto affidare i lavori con gara pubblica, consegnare le aree, concludere le operazioni di disboscamento, chiudere le vie di esbosco e smaltire i rifiuti - tutte operazioni indispensabili, come riferito nel ricorso - entro il termine ultimo del 31 agosto stabilito dall'autorizzazione per l'esecuzione del taglio boschivo e neppure ha provato, di converso, che l'esecuzione di tali adempimenti sia stata resa impossibile dal ritardo di soli quindici giorni nel rilascio dell'autorizzazione.

Pertanto la domanda di risarcimento dei danni, non essendo provata nell'*an*, deve essere respinta.

Invece non vi è stato alcun ritardo per l'annata silvana del 2015, e non sussiste dunque alcuna responsabilità del Comune. Il Comune infatti ha presentato istanza di autorizzazione al taglio boschivo il 25.7.2015 che, contrariamente a quanto riferito nel ricorso, è stata accolta, entro il termine di novanta giorni, con successivo provvedimento regionale DPD025 n. 120 dell'8 ottobre 2015, rettificato con provvedimento DPD025 n. 3 del 26.1.2016 (all. n. 4 dei documenti depositati dall'Ente Parco).

Sono infondate anche le censure sollevate dal ricorrente sulle prescrizioni imposte dall'Ente Parco.

La cautela imposta dall'Ente di ridurre fino alla metà il prelievo di piante sull'area indicata dal Comune e di recuperare l'altra metà su un'area diversa di pari estensione, è espressamente motivata dalla necessità di evitare zone eccessivamente diradate.

Al riguardo il ricorrente non contesta che l'intervento sia tale da diradare eccessivamente l'area indicata nell'istanza, come rilevato nel parere, ma si limita ad asserire che l'Ente parco avrebbe esercitato una competenza riservata alla Regione Abruzzo in materia forestale.

Il collegio ritiene invece che la prescrizione imposta afferisca alla competenza riservata all'Ente Parco dall'art. 1 l.r. Abruzzo n. 42/2011 in materia di tutela e conservazione degli habitat naturali – lett. a) – e di protezione delle specie vegetali autoctone - che esige un'accurata ponderazione degli interventi di taglio degli alberi e dell'impatto che essi potrebbero avere sull'equilibrio dell'ecosistema.

Non ha poi rilievo decisivo il fatto che il comma 3 dell'art. 35 della l.r. n. 3/2014 preveda procedure diversificate per tagli colturali su superfici inferiori o superiori a 3 ettari.

La diversità della procedura infatti non comporta una diversa valutazione dell'incidenza dell'intervento sulla risorsa forestale oggetto di tutela, non distinguendo la norma attributiva della relativa competenza all'Ente parco, fra aree di estensione maggiore o minore di 3 ettari.

Il ricorso pertanto è respinto.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate solo in favore dell'Ente Parco, non della Regione Abruzzo che non si è costituita, tenuto conto dell'attività processuale concretamente svolta.

(Omissis)